RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019

ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 175/2016

PREMESSA

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, della norma citata a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

Il documento si articola in:

- programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.6, COMMA 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 14 del D.Lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo articolo 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [comma 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [comma 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se

attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [comma 4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [comma 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

DEFINIZIONI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per

- quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

La società prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 non aveva predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale in considerazione del fatto che si è sempre ritenuto garantito il presupposto della continuità aziendale in assenza di significative incertezze che potessero comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità della società di operare come un'entità in funzionamento.

A ciò si aggiunga che i risultati aziendali sono sempre stati oggetto di analitica analisi per singolo centro di costo/ricavo, sostanzialmente coincidente con il singolo immobile industriale/agricolo e riportata nelle relazioni prodotte in ottemperanza alla DCR 2625/XII annualmente presentate in Finaosta e in Regione, nonché fino all'approvazione della DGR 622/ 2017 nei documenti PEA e POST e nelle relazioni economico-finanziarie presentate entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi della allora vigente DGR 364/2015 (in-house).

Con l'entrata in vigore dei principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a partecipazione pubblica a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016, e nelle more della definizione degli aspetti cruciali della normativa da parte dello stesso legislatore, si è ritenuto opportuno adottare un set di indicatori idonei a segnalare la presenza di patologie rilevanti e/o soglie di allarme.

Al riguardo sono state fatte proprie sin dall'inizio le linee guida per la definizione di una misurazione del rischio pubblicate da Utilitalia, Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas e, a partire dall'esercizio 2018, le raccomandazione contenute nel documento del Gruppo di Lavoro "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione" – Area "Economia degli Enti Locali", del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio.

1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Per lo Stato Patrimoniale

Margini

- o Margine di Tesoreria: è un indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In particolare, indica la capacità dell'impresa a "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve e medio termine. È dato dalla differenza tra Liquidità Correnti più Crediti a BT e Passività correnti.
- o Capitale Circolante Netto: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare la situazione di liquidità della Società ed è determinato dalla somma algebrica dei valori rappresentati nello stato patrimoniale di Attività Correnti (segno positivo) e di Passività Correnti (segno negativo).
- o Margine di Struttura: è un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto. Si ottiene sottraendo al Patrimonio Netto le Immobilizzazioni.

Indici

o Indice di liquidità: è l'indice correlato al margine di tesoreria, da utilizzare per un confronto "spaziale", con le altre imprese del settore, e "temporale", per analizzare il suo trend nel tempo in modo da evidenziare eventuali criticità.

- o Indice di disponibilità: è l'indice correlato al capitale circolante netto, da utilizzare, ai fini di una maggiore valenza, per un giudizio complessivo unitamente all'indice di liquidità su una serie di dati consecutivi nel tempo (ultimi 3-5 anni).
- o Indice di copertura delle immobilizzazioni: è l'indice correlato al margine di struttura.
- o Indice di indipendenza finanziaria: viene costruito con la formula 'patrimonio netto'/capitale acquisito' ed indica quanta parte delle fonti di finanziamento è stata apportata dai soci e non dovrà quindi essere restituita. Quanto più questo indice è elevato tanto più l'impresa è indipendente.
- o Indice di indebitamento (Leverage): identifica il rapporto tra il capitale proprio dell'azienda e il capitale di rischio, ossia quello di terzi.

Per il Conto Economico

<u>Margini</u>

- o Margine Operativo Lordo o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): anche in questo caso si tratta di un indicatore della performance operativa, utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari, dei proventi / oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.
- o Risultato Operativo o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): tale indicatore rappresenta un indicatore della performance operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione.

Indici

- o ROE o Return On Equity: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la capacità di remunerare il capitale di rischio che i soci hanno impiegato. Viene determinato dal rapporto fra l'utile (o la perdita) netta dell'esercizio ed il patrimonio netto, al netto del risultato netto dell'esercizio stesso.
- o ROI o Return On Investment: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate; tale indice esprime quanto "rende" il capitale investito attraverso la gestione tipica. Viene determinato dal rapporto fra il Risultato Operativo (EBIT) ed il Capitale Investito Netto, come più sopra definiti.

o ROS o Return On Sales: è un indice di redditività che misura la redditività delle vendite rispetto ai guadagni dell'azienda. Viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato Operativo (EBIT) ed i ricavi delle vendite.

Altri indici e indicatori

- o Indice di rotazione del capitale investito (ROT): esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva dell'impresa. Viene determinato dal rapporto fra il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ed il capitale investito, ossia tutte le fonti di finanziamento, rappresentate dal capitale proprio e dai debiti finanziari.
- o Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del Circolante Netto: è il flusso generato dalla gestione reddituale, riconducibile in pratica alla normale attività operativa.
- o Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del Circolate Netto.
- o Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA: consente il confronto in via sintetica tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione (pur se molto grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso.
- o Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBIT (o NOPAT, Net Operating Profit After Taxes): fornisce una grandezza (per quanto retrospettica) che consente di approssimare i flussi di cassa al servizio del debito.
- o Rapporto Debito/Equity: Si tratta di un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva finanziaria ammissibile.
- o Rapporto oneri finanziari/MOL: misura la capacità economica di sostenimento del costo dell'indebitamento.

2. Strumenti di valutazione correlati alla riforma della crisi di impresa

Al fine di completare gli indici costituenti il sistema dell'allerta ex articolo 13, comma 2, Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), si è ritenuto opportuno introdurre anche si seguenti indici:

- sostenibilità degli oneri finanziari;
- adeguatezza patrimoniale;
- ritorno liquido dell'attivo;
- liquidità;
- indebitamento previdenziale e tributario,

come previsto dalla bozza degli indici di allerta elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in adempimento dell'art. 13, comma 2, della norma sopra citata.

MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Le relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, saranno trasmesse all'organo di controllo, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Resta inteso che in presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

B. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2019

LA SOCIETA'

Il capitale della società, pari a € 94.915.000,00, è interamente detenuto dalla FinAosta S.p.A in Gestione Speciale ai sensi della L.R. 7 del 16 marzo 2006 ossia effettuata in nome e per conto della Regione.

La Società non ha forme di partecipazione al capitale di terzi soggetti, avendo esercitato il recesso nel 2019.

Lo scopo sociale è rappresentato da:

- l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la vendita e la promozione di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione sia civile che industriale; ai fini di cui sopra la società potrà procedere a recupero ambientale, riconversione produttiva e utilizzazione economica, nonché manutenzione di aree e fabbricati, anche per conto terzi;
- l'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione del patrimonio;
- la gestione, l'amministrazione, la locazione di strutture a destinazione turistico alberghiera, ricettive extralberghiere, sportive e per fiere, convegni e manifestazioni in genere;
- la gestione delle infrastrutture e dei sistemi tecnologici, inclusa l'erogazione di servizi rivolti alle aziende insediate negli immobili di proprietà della società o delle pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nel capitale della società stessa.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, rilasciare e ricevere avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, nonché in genere, compiere ogni altra operazione connessa con l'oggetto sociale o, rispetto a questo, utile od opportuna. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali previste nell'oggetto sociale, nonché con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente e futura legislazione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società, a norma dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, è retta da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci in data 09/08/2019.

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In	carica da	In carica fino a
Amm.re Unico	Henri Calza	1980	09/08/2019	09	/08/2019	approvazione del bilancio al 2021
N° 23 determine AU durante l'esercizio 2019						n° 1 Assemblea nell'anno 2019
Amministratori cessati durante l'esercvizio: Roger Tonetti, Thierry Rosset, Emanuela Aliberti, Samantha Rossi						manuela Aliberti, Samantha Rossi
N° 10 riunioni CDA svolte durante l'esercizio 2019						n° 3 Assemblee nell'anno 2019

All'Amministratore Unico, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 dello statuto, spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci. Il Presidente rappresenta la società, convoca e presiede i Consigli di Amministrazione, nonché le riunioni delle assemblee dei soci.

Il Compenso annuo onnicomprensivo è pari ad Euro 45.000 in ragione dell'effettivo periodo di durata della carica.

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, due sindaci effettivi, due supplenti, esercita anche le funzioni di revisione legale della società.

Collegio sindacale						
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In car	rica da	In carica fino a
Presidente	Guido Bosonin	1977	09/08/2019	09/08	8/2019	approvazione del bilancio al 31/12/2021
Sindaco effettivo	Laura Filetti	1962	28/6/1996 quale sindaco effettivo - 05/03/2004 quale Presidente Collegio Dindacale	09/08	3/2019	approvazione del bilancio al 31/12/2021
Sindaco effettivo	PierFrancesco Frau	1961	05/03/2004	09/08	8/2019	approvazione del bilancio al 31/12/2021
Sindaco supplente	Cristina Betta	1970	09/08/2019	09/08	3/2019	approvazione del bilancio al 31/12/2021
Sindaco supplente	Giorgio Biancardi	1957	09/08/2019	09/08	3/2019	approvazione del bilancio al 31/12/2021
Sindaci cessati durante l'esercizio: Salvatore Lazzaro (effettivo), Germano Gorrex (supplente), Daniela Novallet (supplente)						
N. 9 riun	N. 9 riunioni svolte (visite sindacali) durante l'esercizio					
	N. 10 riunioni svolte (C.d.A.) durante l'esercizio 2019 N. 23 riunioni svolte per determinazioni AU durante 2019					n° 4 Assemblee nell'anno 2019

Il compenso annuo onnicomprensivo per il Presidente del Collegio Sindacale è pari a 27.000 Euro/anno oltre a oneri previdenziali e IVA, per i sindaci effettivi è pari a 18.000 Euro/anno oltre a oneri previdenziali e IVA.

Per l'espletamento dell'incarico di Revisione Legale dei conti, affidato al Collegio Sindacale, viene riconosciuto un compenso annuo complessivo pari a Euro 9.400, oltre a oneri previdenziali e IVA.

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della controllante FinAosta S.p.A. Nel corso del 2019 tutti i verbali delle riunioni del Cda sono stati inviati all'Ufficio Partecipazioni di FinAosta spa, così come le determine dell'Amministratore Unico a partire dal 09/08/2019; il socio ha inoltre partecipato a n.3 Assemblee tenutesi nel corso dell'anno; gli sono state altresì

fornite da parte del Cda, dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e degli uffici le

informazioni di tempo in tempo richieste.

La Società è inoltre sottoposta all'ulteriore attività di controllo ed indirizzo strategico da parte dell'Amministrazione Regionale ai sensi della LR 10/2004 (e di tutte le conseguenti convenzioni), nonché, ai sensi della DGR 1883/2015, le procedure di insediamento negli immobili vengono coordinate e valutate dall'Ass.to alle Attività Produttive.

ULTERIORI VINCOLI POSTI ALL'AZIONE SOCIETARIA

In forza della delibera del Consiglio Regionale n. 2625/XII del 05.04.2007:

- 1) sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale:
 - i programmi di dismissione degli immobili;
 - le acquisizioni dei beni immobili;
 - ogni variazione della destinazione dei beni immobili;
- 2) sono preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali competenti:
 - la locazione o l'affitto dei beni immobili, previa valutazione, da parte della Finaosta s.p.a.,
 del progetto imprenditoriale presentato dai richiedenti, assicurando parità di trattamento nel comportamento verso i conduttori;
 - il godimento a titolo gratuito dei beni immobili, esclusivamente a favore dell'amministrazione regionale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;
 - il diniego di rinnovo della locazione dei beni immobili alla scadenza dei contratti, ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

- 3) ogni anno, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio societario, Vallée d'Aoste Structure presenta alla Giunta regionale, per il tramite delle strutture regionali competenti:
 - una relazione contenente i risultati economici della gestione del patrimonio conferito da cui dovranno emergere, distintamente per ciascun bene immobile, i costi per la gestione e la manutenzione, i ricavi delle locazioni, l'andamento occupazionale delle imprese conduttrici sulla base dei dati forniti dai conduttori, i principali eventi avvenuti nell'esercizio, le eventuali azioni legali avviate;
 - una relazione concernente i principali interventi di manutenzione da eseguire sugli immobili nell'esercizio successivo e la strategia da seguire per gli immobili non locati;
 - una relazione in merito all'attuazione dei programmi di dismissione dei beni.

In base agli "Indirizzi operativi" di cui alla DGR 2625/XII Vallée d'Aoste Structure è, inoltre, tenuta a dare immediata comunicazione alla Regione delle azioni legali, previste dagli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, avviate nei confronti dei conduttori e delle modifiche ai contratti pattuite con i conduttori.

Alla Regione è, inoltre, sempre consentita la libera visita dei beni immobili.

L'Assessorato competente in materia di Attività produttive è, infine, autorizzato a dare indicazioni (vincolanti per la Società) per la valorizzazione dei beni immobili.

Appare opportuno ricordare che con la libera n. 622 del 22/05/2017 la Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta di approvazione delle linee di indirizzo per l'applicazione della L.R. n. 20 del 14/11/2016 concernente "Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione", ha considerato Struttura Valle d'Aosta s.r.l. società indirettamente controllata dalla Regione, per il tramite di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359 C.C. (e non piu' in-house come previsto dalla precedente D.G.R. n. 364/2015).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 20/2016, che al comma 2 prevede che "la Regione esercita il governo sulle società indirettamente controllate per il tramite di FINAOSTA S.p.A., per Struttura Valle d'Aosta s.r.l., il ramo competente dell'Amministrazione regionale, che opererà comunque d'intesa con l'Assessorato bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al fine di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative di maggior rilievo, è l'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente

Dallo statuto non risultano altri vincoli operativi particolari.

Per quanto concerne i limiti gestionali si segnala altresì la necessaria preventiva approvazione per gli insediamenti negli immobili detenuti dalla Società del progetto imprenditoriale da parte di FinAosta Spa (sub procedimento) e della Regione (procedimento principale) dell'istanza presentata dai potenziali clienti, ai sensi della DGR 1883/2015.

Altri sensibili dispositivi di indirizzo provengono dalle convenzioni attuative della L.R. 10/2004 regolanti, in somma sintesi, l'approvazione e la rendicontazione dei contributi in conto impianti delle spese sostenute da Structure per il raggiungimento degli scopi statutari di valorizzazione e/o mantenimento del patrimonio conferito; nell'ambito di tali convenzioni si auspica possano attuarsi, da parte dell'Amministrazione Regionale efficientamenti procedurali in grado di rendere maggiormente rapide ed incisive le azioni indispensabili a garantire la competitività di Structure.

A tal proposito si evidenzia nuovamente la gravità della situazione venutasi a creare nelle attività di rendicontazione dei contributi di cui sopra e nell'utilizzo della Convenzione stessa che non permette alla scrivente di rendere produttiva la parte di patrimonio immobiliare ancora da riqualificare nonostante l'interesse manifestato dal mercato immobiliare.

L'art. 2, comma 3, della LR. 3/2000 prevede l'indicazione da parte della Giunta regionale dei criteri di priorità per l'insediamento nell'area industriale «Cogne» di Aosta, che nel corso degli anni sono state recepite dalla DGR 371/2002, DGR 2209/2002, DGR 922/2011 il cui allegato prevedeva il documento denominato "Insediamento in immobili industriali regionali" contenente l'elenco delle attività insediabili negli immobili industriali regionali, identificate dai codici di classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Successivamente alla DGR 922/2011 è stato opportuno e necessario modificare il documento allegato a tale atto, in particolare per quanto riguarda l'elenco delle attività insediabili negli immobili industriali, integrando tali attività economiche insediabili.¹

Con DGR 1883/2015, per attualizzare la tematica insediativa rispetto ai nuovi indirizzi assunti dalla Regione in tema di strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente e per risolvere le criticità e rigidità manifestatesi, la Regione ha proceduto alla ridefinizione del processo insediativo nel suo complesso, con particolare attenzione alla riclassificazione delle attività produttive insediabili, alla definizione di procedure univoche, ad una semplificazione delle stesse, differenziando il processo insediativo in due procedure distinte, la prima dedicata agli

¹ rif. premesse alla DGR 1883/2015

immobili a destinazione industriale/artigianale, la seconda rivolta ad attività di terziario e di servizi alle imprese.

In ultimo, su specifica richiesta di Structure, con DGR 535 del 26/06/2020 la Regione ha proceduto ad ampliare l'elenco delle attività insediabili (codifica ATECO 2007) da parte delle imprese negli immobili di proprietà regionale di cui all'allegato 1 della DGR 1883/2015.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 2939 in data 21/09/2017 è stato adottato l'atto ricognitivo di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, che con riguardo a SVDA, partecipata al 100% da Finaosta Spa, ha dato atto che sussistono adeguate ragioni per il mantenimento della partecipazione, nonostante la Società abbia prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti, subordinando il mantenimento alla presentazione di un Piano almeno triennale di risanamento aziendale;
- il Piano di risanamento aziendale predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società è stato valutato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del socio unico Finaosta Spa e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3342 in data 27/03/2018;
- la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha avviato una autonoma istruttoria sul detto Piano che si è conclusa con la deliberazione n. 13 del 27/07/2018 e ha richiamato l'Amministrazione Regionale ad una complessiva revisione del Piano predisposto allo scopo di garantirne una maggiore attendibilità e una più efficace esecuzione;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1159/2018 in data 21/09/2018 è stato costituito un Gruppo di Lavoro (GDL) per l'elaborazione di proposte di revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della Società SVDA;
- con nota Prot. 2795 in data 03/04/2019 il predetto Gruppo di lavoro (GDL) ha trasmesso al Presidente della Regione e all'Assessore alle Finanze, attività produttive e artigianato la "Relazione Conclusiva", comprendente anche un parere legale degli avvocati Cintioli e Guzzetta del Foro di Roma.

Si rappresenta che con deliberazione n. 582 in data 03/05/2019 la Giunta Regionale ha approvato la sopra indicata relazione conclusiva del Gruppo di lavoro:


• dando mandato a FinAosta SpA di effettuare, entro il 31/07/2019, il necessario approfondimento tecnico-economico al fine di evidenziare e quantificare i possibili impatti

delle alternative individuate nella Relazione conclusiva, così da fornire elementi forti a sostegno dello scenario da preferire tra quelli prospettati, ovvero la revisione del Piano, di cui alla DCR 3342/XIV, nonché l'analisi di eventuali ulteriori scenari, che possano modificare, o meno, le conclusioni presentate;

stabilendo che l'organo amministrativo della Società SVDA proceda entro il 30/06/2019 alla
rivisitazione del Piano di risanamento, di cui alla DCR 3342/XIV, attraverso un
approfondimento tecnico, economico e finanziario, avvalendosi di una consulenza di
elevato livello specialistico in grado di supportare la Società in tale attività.

Stante quanto su indicato, la società ha proceduto ad affidare tale consulenza alla Paragon Business Consultants srl di Bologna, il cui risultato è contenuto nel lavoro di approfondimento consegnato alla società e trasmesso per competenza al socio Finaosta ed al coordinatore del Gruppo di Lavoro con Prot. 54/2020.

ASSETTO ORGANIZZATIVO



La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente:

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	
Quadri	6
Impiegati	22
Operai	2
Totale	30
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	
Dirigenti	1
Totale	31

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE AL 31.12.2019

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al precedente paragrafo "Strumenti per la valutazione del rischio di crisi", secondo quanto di seguito indicato.

L'analisi si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Di seguito le risultanze numeriche.

	2016	2017	2018	2019
STATO PATRIMONIALE - margini				
margine di tesoreria	-280.768	-363.403	1.231.628	4.902.736
(liq correnti + crediti BT - passività correnti)				
capitale circolante netto	-280.768	-363.403	1.231.628	4.902.736
(attività correnti - passività correnti)				
margine di struttura	-2.252.554	-2.360.912	-784.499	2.374.855
(patrimonio netto - immobilizzazioni)				

STATO PATRIMONIALE - indici				I
indice di liquidità (acid test)	0,99	0,98	1,07	1,28
(attivo circolante - magazzino)/(passivo a breve termine)				
indice di disponibilità (current ratio)	0,99	0,98	1,07	1,28
(attivo circolante/passivo a breve termine)				
copertura delle immobilizzazioni	0,97	0,97	0,99	1,03
(patrimonio netto/ immobilizzazioni)				
indice di indipendenza finanziaria	0,81	0,80	0,81	0,81
(patrimonio netto/totale capitale acquisito)				
indice di indebitamento (leverage)	4,15	4,03	4,29	4,25
(capitale proprio / capitale di terzi)				
CONTO ECONOMICO - margini				
Margine operativo lordo (EBITDA)	665.985	505.687	634.606	890.418
(risultato prima delle imposte, componente finanz, amm.ti, acc.ti)				
Risultato operaivo (EBIT)	-7.377.200	-1.641.897	-1.484.056	-1.079.000
(risultato prima delle imposte, componente finanz, oneri partecip)				
CONTO ECONOMICO - indici				
ROE (return on equity)	-7,92%	-1,46%	-1,04%	1,32%
(reddito netto contabile/patrimonio netto ante risultato)				
ROI (return on investment)	-6,80%	-1,53%	-1,41%	-1,01%
(reddito operativo/capitale investito)				
ROS (return on sales)	-143,81%	-32,46%	-29,17%	-20,36%
(reddito operativo/vendite nette)				
ALTRI INDICATORI		,		
Rotazione capitale investito (ROT)	0,07	0,07	0,07	0,07
(vendite nette/capitale investito)				
flusso di cassa gestione caratteristica ante variaz circ netto	752.630	716.361	879.909	915.602
(flusso gestione reddituale normale attività operativa)				
flusso di cassa gestione caratteristica dopo variaz circ netto	-6.872.987	2.767.102	-595.939	726.667
(flusso gestione reddituale e effettive variazioni monetarie)				
rapporto PFN e EBITDA	14,82	23,30	18,37	17,32
(posizione finanziaria netta/EBITDA)				
rapporto PFN e EBIT	-1,34	-7,18	-7,86	-14,29
(posizione finanziaria netta/EBIT)				
quoziente di indebitamento (debito/equity)	-0,11	-0,14	-0,14	-0,18

(debiti finanziari netti / patrimonio netto)				
Coverage monetario	-0,22	-0,04	-0,02	-0,01
(oneri finanziari/MOL)				

Di seguito si riportano gli indici di allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in adempimento all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 14/2019.

2016	2017	2018	2019

Sostenibilità degli oneri finanziari		2,88%		-0,35%		-0,20%		-0,17%	
(rapporto oneri finanziari / fatturato) - soglia supero	3,80%	NO	3,80%	NO	3,80%	NO	3,80%	NO	
Adeguatezza patrimoniale	4,15		4,03		4,29		4,25		
(rapporto patrimonio netto / debiti totali) - soglia supero	4,9	NO	4,9	NO	4,9	NO	4,9	NO	
ritorno liquido dell'attivo		0,69%		0,67%		0,84%		0,86%	
(cash flow / attivo) - soglia supero	0,40%	NO	0,40%	NO	0,40%	NO	0,40%	NO	
Liquidità		99%		98%		107%		128%	
(rapp attività a breve / passività a breve) - soglia supero	86%	NO	86%	NO	86%	NO	86%	NO	
indebitamento previdenziale e tributario		%	0,2	0%	0,240	2/0	0,7	6%	
(rapp indebitam previd e tributario / attivo) - soglia supero	3,80%	NO	3,80%	NO	3,80%	NO	3,80%	NO	

CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex articolo 6, commi 2 e 14, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Si segnala come le risultanze che precedono collochino l'importo di € 4.635.360 versato dal socio Finaosta oltre vent'anni orsono tra i debiti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo. La collocazione della posta secondo la realtà fattuale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, garantirebbe risultati decisamente più positivi.

Ciò nonostante la società dovrà proseguire l'importante lavoro svolto per condurre il conto economico societario verso il pareggio.

E questo è quanto è già stato fatto nel bilancio 2019 per le variabili governabili di competenza interna alla stessa società.

Resta intesto che sulle variabili non governabili, sarà fondamentale l'azione del socio Finaosta e/o della Regione al fine di ottenere l'obiettivo prefissato.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al comma 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al comma 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

La Legge Regionale 14 novembre 2016 n. 20 avente ad oggetto "disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione" prevede:

- all'articolo 3, comma 4, "Le società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per il riconoscimento di fringe benefit a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare e pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale delle società":
- all'articolo 3, comma 5, "Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi";
- all'articolo 5, commi 1 e 2, "Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinano, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione o di FINAOSTA S.p.A. e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente Commissione consiliare. Le assunzioni presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con i regolamenti di cui al comma 1";
- all'articolo 7, "Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di FINAOSTA S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa, indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto";

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario.

Rif. normativi	Oggetto	Strumenti adottati
Art. 6, comma 3, lett. a), DLGS 175/2016	Regolamenti interni in base alla normativa nazionale	La Società ha adottato un regolamento interno, approvato dal CDA, per l'affidamento dei contratti ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016
Art. 3, commi 4, 5, art. 5, commi 1 e 3, art. 7 L.R. 20/2016	Regolamenti interni in base alla normativa regionale	La Società ha adottato regolamento per l'assunzione del personale previsto dalla L.R. 20/2016 e tale documento è pubblicato sul sito istituzionale. La Società è inoltre dotata di un sistema di deleghe e procure con relativi poteri autorizzativi e di firma.
	Ufficio di controllo	La struttura societaria, in relazione alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale attua il controllo, mediante la segregazione delle funzioni e il sistema di audit interno.
Art. 6, comma 3,		La Società ha inoltre nominato il referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che coincide con l'audit interno.
lett. b), DLGS 175/2016		Tale attività è integrata con le attività di controllo del collegio sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti, nonchè con le attività dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (monocratico) e dell'organismo indipendente di valutazione (monocratico).
Art. 6, comma 3, lett. c), DLGS 175/2016	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 comprendente procedure aziendali e sistema sanzionatorio; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012.
Art. 6, comma 3, lett. d), DLGS 175/2016	Programmi di responsabilità sociale	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria.

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo, Struttura Valle d'Aosta ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su due Direzioni (Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica) e due aree funzionali (Area Appalti e Procedure di Gara; Area Innovazione e Pépinières), dotate di autonomia gestionale, gerarchicamente riferite all'Amministratore Unico della Società e (anche funzionalmente) al Coordinatore Dirigente, responsabile anche per la pianificazione societaria, come emerge dalla lettura della procura allo stesso conferita.

Si rimanda all'organigramma aziendale pubblicato al paragrafo "ASSETTO ORGANIZZATIVO" (pag. 15) e pubblicato sul sito istituzionale, dalla visione del quale si evince anche l'inquadramento contrattuale delle diverse funzioni.

Inoltre la Società si è dotata:

- a) di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231 del 08 giugno 2001, che è stato approvato dal C.d.A. in data 28/06/2013, che è operativo a partire dal 11/07/2013 ed che è stato regolarmente aggiornato anche nel corso dell'anno 2018; esso è costituito da una parte generale e da una parte speciale.
 - ✓ La parte generale è composta da una parte introduttiva, concernente la società, le esigenze ex d.lgs. 231/2001, la strutturazione del Modello, il Codice Etico, le regole di formazione ed informazione con riferimento al Codice Etico ed al Modello, le regole di funzionamento dell'ODV ed il sistema disciplinare.
 - ✓ La parte speciale illustra le fattispecie di reato sensibili ex d. lgs.231/2001, individua le conseguenti aree di rischio, introduce i Protocolli e le procedure di prevenzione.
- b) di un ufficio di audit interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora abitualmente e periodicamente con l'Organismo di vigilanza MOG 231 (collegiale fino al 31/05/2016 e monocratico dal 01/06/2016), riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al medesimo i regolari flussi informativi, così come provvedono analogamente ad inviare flussi informativi sia il Coordinatore di Direzione, che i Responsabili di Area in relazione alle periodiche informative di propria competenza;
- c) di un codice etico, alle cui regole e disposizioni devono attenersi tutti i soggetti (dipendenti, collaboratori esterni, clienti, fornitori, prestatori d'opera e di servizi, ecc.) che vengono in contatto con la società e di un programma triennale di prevenzione della corruzione contenente il piano triennale per la trasparenza e integrità, predisposto secondo le disposizioni di legge nonché delle linee guida diramate dall'ANAC con la quale è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione.;

d) del Regolamento per l'accesso civico agli atti e documenti della società, aggiornato in base alle norme sull'accesso civico generalizzato introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

Per quanto concerne i regolamenti interni previsti dalla L.R. 20/2016, come meglio disciplinati dalla DGR 622/2017, è stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento interno per le assunzioni; avviene inoltre la pubblicità degli elenchi degli operatori e degli esiti degli affidamenti di ogni importo, anche inferiore a euro 5.000.

In considerazione del sistema di selezione delle attività insediabili negli immobili di proprietà sociale, definito dalla DGR 1883/2015 e dalle deliberazioni del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2625/XII, nonché della dimensione societaria e della sua articolazione operativa, non si ritiene che sussistano necessità di implementare ulteriormente la regolamentazione sociale interna; in ultimo con la DGR 535 del 26.06.2020, mediante la quale è stato aggiornato e ampliato l'elenco delle attività insediabili nei fabbricati di proprietà della regione di cui alla DGR 1883/2015, si è compiuto un primo passo verso l'importante obiettivo societario di svincolare gli insediamenti negli immobili industriali dai Codici Ateco, prevedendo tuttavia dei limiti unicamente in riferimento agli aspetti ambientali e di inquinamento (aria, suolo, acqua, rumore).

Si fa presente che per quanto concerne gli immobili agricoli la Società è sostanzialmente autonoma rispetto alla Regione nello stipulare contratti di locazione (concedere autorizzazione all'insediamento) con potenziali clienti, così come confermato da formale comunicazione ricevuta dall'amministrazione regionale (Assessorato Agricoltura).

* * *

La presente relazione verrà presentata all'assemblea dei soci e pubblicata sul sito internet della società unitamente al bilancio dell'esercizio 2019.

L'Amministratore Unico